

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2119}_—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(CALDERONE)

DAL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(BERNINI)

DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
(VALDITARA)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160,
recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ri-
cerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza

Presentato il 28 ottobre 2024

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni ur-

genti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Capo I- Disposizioni in materia di lavoro

L'articolo 1 - (Misure in materia di contrasto al lavoro sommerso). La disposizione risponde all'esigenza sempre più stringente per il Governo di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso che produce effetti distorsivi e negativi sulla qualità e produttività del lavoro, nonché sulla coesione sociale e sul buon funzionamento del mercato unico europeo.

A seguito dei recenti fatti di cronaca, che hanno fatto emergere importanti fenomeni di sfruttamento in ambito lavorativo, è sorta dunque la necessità di introdurre nuove misure nazionali di contrasto al lavoro sommerso, anche in attuazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 dicembre 2022, n. 221. Pertanto, è apparso imprescindibile rafforzare l'azione dello Stato e degli enti preposti in materia di contrasto al lavoro sommerso, anche attraverso la ridefinizione delle relative competenze.

La norma si compone di 11 commi che di seguito si illustrano nel dettaglio.

I **commi 1, 2 e 3** intervengono sulla composizione della cabina di regia che sovrintende alla rete del lavoro agricolo di qualità, istituita con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito "Cabina"), nonché sulla composizione del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito con il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (di seguito "Tavolo") che, tra le altre cose, ha il compito di potenziare la Rete del lavoro agricolo di qualità. La disposizione si rende necessaria in primo luogo per espungere, tra i componenti della Cabina e del Tavolo, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, soppressa a far data dal 1° marzo 2024 per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112.

In secondo luogo, la proposta emendativa intende inserire tra i componenti della Cabina e del Tavolo l'INAIL al fine di promuovere, potenziare e sovrintendere alla Rete del lavoro agricolo di qualità, in virtù delle competenze già attribuite all'Istituto nell'ambito della lotta al caporalato e al lavoro sommerso.

Infine, il comma 3 intende favorire e incentivare l'emersione e l'adesione delle aziende agricole in regola con le norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, finalizzata allo sviluppo di azioni positive di contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura, attraverso la previsione di criteri di premialità per le imprese agricole che accedono ai finanziamenti Inail di cui agli articoli 862 ss. della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016 – cd. "ISI Agricoltura").

Tale iniziativa, attuata da INAIL nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, sostituito dal Regolamento di esenzione (UE) 2472/2022 della Commissione, in vigore dal 1° gennaio 2023, finanzia le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli che investono nell'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali. Si tratta di interventi diretti a favorire il

miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in logica di coerenza con le finalità della rete del lavoro agricolo di qualità e con le stesse indicazioni della Commissione europea in tema di salute e sicurezza sul lavoro per la promozione di finanziamenti rivolti alle piccole e microimprese.

Il comma 4, introducendo una modifica all'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, prevede che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i dodici mesi successivi all'iscrizione del singolo datore di lavoro nella Lista di conformità possa ritenere non prioritario un nuovo accesso presso il medesimo datore di lavoro nell'ambito dello specifico perimetro dei controlli già effettuati, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

Le disposizioni inserite nei commi da 5 a 10 prevedono l'introduzione degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) che rappresentano un nuovo strumento attraverso il quale si intende fornire a professionisti e imprese un riscontro puntuale e trasparente sul loro livello di affidabilità contributiva.

Gli stessi nascono con il fine di favorire l'emersione spontanea del lavoro sommerso, che nel 2018 ammontava, in base ai dati contenuti nella "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva - anno 2021" della Commissione istituita ai sensi all'articolo 10-*bis*, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a circa 3 milioni di posizioni lavorative irregolari, pari a circa 12 miliardi di evasione contributiva, e delle correlate basi imponibili, che, con riferimento alla sola IRPEF, oscillano tra 4 e 5 miliardi di euro.

Al riguardo, il "Piano Nazionale per la Lotta al Lavoro Sommerso 2023-2025", approvato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2022, n. 221, considera l'introduzione degli ISAC una linea d'azione specifica e centrale nella lotta al lavoro sommerso, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 1, sezione dedicata alle politiche del lavoro.

Si sottolinea inoltre che nel "Cronoprogramma", parte integrante del medesimo Piano Nazionale, era prevista la Realizzazione degli ISAC entro il 31 dicembre 2023. Si sottolinea altresì che altre misure previste dal citato Cronoprogramma, e cioè la "Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso", il "Cruscotto UniEmens-UNILAV" e l'effettuazione di alcune campagne informative sperimentali, sono effettivamente in via di conclusione. In particolare, la suddetta Piattaforma, che è un progetto di innovazione digitale attraverso cui sono mappati i contribuenti a rischio e che fa parte dei progetti PNRR in ambito INPS, costituirà l'infrastruttura tecnologica attraverso cui i dati ISAC potranno essere rappresentati, consultati e gestiti al fine di consentire le opportune attività di contatto con il contribuente e di successivo controllo.

Gli ISAC sono indicatori statistico-economici elaborati con una metodologia basata sull'utilizzo di dati di natura contributiva e fiscale e sono tesi a verificare la congruità della forza lavoro dichiarata, nonché la rispondenza delle retribuzioni esposte a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

La norma proposta mutua l'assetto operativo e legislativo già attuato per gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, quindi, definisce il contesto amministrativo e istituzionale all'interno del quale saranno elaborati gli indicatori di affidabilità contributiva, l'anno in cui si prevede l'avvio dei lavori ed il relativo utilizzo.

Nel dettaglio, il comma 5 prevede l'entrata in funzione degli ISAC a decorrere dal 1° gennaio 2026 e ne delimita l'ambito soggettivo di applicazione: i contribuenti a cui si applicano sono gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, analogamente a quanto previsto dalla norma istitutiva degli ISA. Il comma 6 della disposizione in esame individua la finalità dello strumento e specifica il procedimento di elaborazione degli ISAC attraverso il richiamo all'articolo 9-*bis*, comma 15, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge del 21 giugno 2017, n. 96.

Sulla base di quanto previsto dal comma 7 la procedura di individuazione avverrà selezionando i primi due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Di seguito sono indicati i primi due settori che saranno proposti per l'elaborazione ai fini dell'approvazione con il decreto di cui al comma 3, già individuati nell'ambito del Comitato attuativo della Convenzione di seguito richiamata. Sono elencati altresì, a livello indicativo, nell'allegato ulteriori settori per la progressiva estensione degli ISAC nell'anno 2026, ferma restando la possibilità di rettifiche ed integrazioni.

PRIMI DUE SETTORI (31 DICEMBRE 2025)

ISA	ISA esteso	CODICE	DESCRIZIONE ATECO
M21U	Commercio all'ingrosso alimentare	46.31.20	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
M21U	Commercio all'ingrosso alimentare	46.32.10	Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
M21U	Commercio all'ingrosso alimentare	46.32.20	Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
M21U	Commercio all'ingrosso alimentare	46.33.10	Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
M21U	Commercio all'ingrosso alimentare	46.33.20	Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
M21U	Commercio all'ingrosso alimentare	46.34.10	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
M21U	Commercio all'ingrosso alimentare	46.34.20	Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
M21U	Commercio all'ingrosso alimentare	46.36.00	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
M21U	Commercio all'ingrosso alimentare	46.37.02	Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
M21U	Commercio all'ingrosso alimentare	46.38.10	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
M21U	Commercio all'ingrosso alimentare	46.38.20	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
M21U	Commercio all'ingrosso alimentare	46.38.30	Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
M21U	Commercio all'ingrosso alimentare	46.38.90	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
M21U	Commercio all'ingrosso alimentare	46.39.10	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
M21U	Commercio all'ingrosso alimentare	46.39.20	Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
G44U	Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere	55.10.00	Alberghi
G44U	Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere	55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

G44U	Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere	55.20.53	Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche
G44U	Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere	55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

Incaricati di questa attività sono l'INPS, l'INL e gli altri soggetti interessati dalla Convenzione di cui all'articolo 9-bis, comma 15, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge del 21 giugno 2017, n. 96.

In particolare, la richiamata disposizione, al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, affidava alla società SOSE S.p.A. (oggi SOGEL, a seguito di fusione per incorporazione) l'incarico di porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento.

A tal fine, SOSE S.p.A. poteva stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni interessate aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonché altre attività. Il 3 agosto 2022, conseguentemente, è stata effettivamente stipulata una Convenzione Quadro tra SOSE S.p.A., Agenzie delle Dogane e dei Monopoli (ADM), Agenzia delle Entrate (AdE), Guardia di Finanza (GdF), Istituto Nazionale della previdenza Sociale (INPS) e Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) a cui è seguita la stipula di una Convenzione attuativa, sottoscritta in data 23 maggio 2023, tutt'ora vigente, con la quale si è proceduto alla individuazione della metodologia e al calcolo, in via sperimentale, di alcuni indici.

Una volta definiti gli indicatori per i settori selezionati, essi potranno essere oggetto di specifiche iniziative, sotto forma sia di campagne informative di promozione della *compliance*, sia di attività ispettiva, quest'ultima nel rispetto del coordinamento svolto da INL, viste le preminenti finalità di contrasto al lavoro sommerso.

Pertanto, si prevede che con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti l'INPS e l'INL:

- siano approvati gli ISAC per i primi due settori;
- sia definito il programma per l'estensione graduale degli ISAC agli ulteriori settori a rischio sommerso, prevedendo l'estensione ad almeno altri 6 settori entro il 31 agosto 2026;
- siano stabiliti i meccanismi di premialità, i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli ISAC e le ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli stessi indici per determinate tipologie di contribuenti.

Si prevede dunque che i primi 2 settori siano approvati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Ispettorato Nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025.

Il comma 8 prevede inoltre l'estensione graduale dell'applicazione degli ISAC a ad almeno 6 ulteriori settori a rischio sommerso, da approvare entro il 31 agosto 2026.

Inoltre, il comma 10, prevede che gli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, consistenti nei costi di elaborazione e definizione degli ISAC per i primi due settori, siano pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 11 introduce il comma 1-ter all'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124. Tale nuovo comma prevede che l'INL, secondo modalità previste dallo stesso Ispettorato, assicuri l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso alle pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica, rispetto alle attività di propria competenza nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, si prevede che con

uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuati i dati oggetto di condivisione all'interno del Portale nazionale e i soggetti abilitati ad accedere.

L'articolo 2 – (Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda).

La norma, al comma 1, prevede che, in deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero di dipendenti pari a 15 o inferiore, che operano nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, è riconosciuta, per l'anno 2024, dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, per un periodo massimo di dieci settimane e comunque la misura agevolativa non potrà essere fruita oltre il 31 dicembre 2024.

Dagli archivi gestionali dell'Istituto, per l'anno 2023, risultano circa 124.400 i lavoratori dipendenti da aziende inferiori o pari a 15 dipendenti nei settori interessati dalla norma in esame, con una retribuzione media mensile ponderata pari a 1.340,8 euro.

Sotto il profilo procedimentale, il comma 2 dispone che per ottenere il riconoscimento dell'integrazione al reddito, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere, in via telematica, la domanda di accesso al trattamento all'INPS, accompagnato dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati, dall'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e dalla dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.

Il comma 3 della disposizione prevede, inoltre, che l'integrazione salariale viene erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga e che il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Come misura ulteriore di sostegno, la norma prevede che il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione.

I commi 4 e 5 dispongono che le integrazioni al reddito sono concesse nel limite di spesa di 80,7 milioni di euro e che vengono autorizzate, nel rispetto del predetto limite di spesa, dall'INPS, il quale disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande e provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'Istituto, inoltre, provvede alle attività sopra indicate, con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 6 prevede che, qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

Infine, al comma 7, è disposto che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 80,7 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante corrispondente riduzione dello stesso.

L'articolo 3 – (Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198)

si tratta di una disposizione avente natura ordinamentale in quanto è volta a precisare che, nell'ambito delle misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, sono ricompresi anche i trattamenti di vecchiaia anticipata dei giornalisti di cui all'articolo 1, commi 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che, a loro volta, si ricollegano ai trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'art. 37, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1981, n. 416. Pertanto, dalla presente disposizione non discendono ulteriori

oneri finanziari, trovando gli stessi già copertura a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, come disposto dall'articolo 1, comma 315, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024). La norma precisa, inoltre, che il rifinanziamento della misura è a decorrere dal presente anno.

Capo II-Disposizioni in materia di sistema universitario

Gli articoli da 4 a 7 recano misure urgenti in materia di sistema universitario e di istituzioni AFAM e perseguono la finalità, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di garantire la piena operatività delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale (ASN) per la tornata 2023-2025, nonché il regolare e corretto funzionamento del CUN nelle more della revisione della rispettiva disciplina normativa di riferimento. Infine, si prevedono misure specifiche per consentire l'accelerazione degli interventi in materia di alloggi e residenze universitarie e per l'ammodernamento strutturale e tecnologico destinati al nuovo campus universitario del Politecnico di Milano.

L'articolo 4 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) al fine di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevede l'istituzione, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, di due ulteriori quadrimestri (IV e V), nelle more della revisione del sistema complessivo dell'abilitazione scientifica nazionale, che necessita dell'adozione di due regolamenti, adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione delle modalità di svolgimento e per la determinazione dei valori soglia degli indicatori per l'ASN.

L'urgenza della misura deriva dall'avvenuta emanazione del D.M. 2 maggio 2024, n. 639, recante l'individuazione dei Gruppi scientifico-disciplinari, e dalla necessità di modificare, conseguentemente, le modalità di reclutamento del personale docente di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240. La necessità di assicurare la continuità delle procedure di abilitazione, nelle more della predisposizione di quest'ultimo intervento, che mira, tra l'altro, ad incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, rende indifferibile una proroga della operatività delle commissioni attuali, con l'istituzione di due ulteriori quadrimestri, estendendo conseguentemente i termini per la conclusione dei lavori delle commissioni e del relativo mandato, al fine di consentirne la regolare prosecuzione degli stessi, senza soluzione di continuità.

Al riguardo, si rammenta che la disciplina per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) – introdotta con l'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e presupposto per le chiamate dei professori universitari – è stata modificata più volte nel corso degli anni, passando da una procedura a indizione annuale ad una procedura “a sportello”. In ragione della peculiare natura della procedura abilitativa, è necessario adottare le misure più opportune al fine di evitare che possano determinarsi eventuali rallentamenti o, addirittura, il blocco dei lavori, frustrando il legittimo affidamento di quanti intendano presentare domanda per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della prosecuzione della carriera accademica e di ricerca.

In tal modo, vengono confermate e prorogate le Commissioni già nominate e pienamente operative dal 2023, per consentire ai candidati di accedere alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione in continuità alle procedure ad oggi in essere.

Nell'ambito degli obiettivi PNRR, uno degli obiettivi fondamentali che il sistema universitario deve raggiungere è costituito dalla riduzione del precariato, da un lato, e dalla garanzia che il sistema di reclutamento universitario sia calibrato in modo da assicurare che possano essere portati a conclusione e auspicabilmente stabilizzati nel tempo le nuove progettualità di ricerca concordate.

In tale ambito, coerentemente con l'estensione del periodo di validità delle attuali commissioni ASN, si rende necessario estendere il periodo di validità delle modalità di reclutamento di cui all'articolo

24, comma 6, sino al quindicesimo anno successivo all'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 (e dunque sino al 31 dicembre 2026, in linea con l'orizzonte temporale di attuazione del PNRR) anche per i professori abilitati.

A maggior ragione nell'ottica di una revisione complessiva del sistema che si intende portare avanti nel contesto di un apposito Gruppo di Lavoro istituito presso il Ministero dell'Università e della ricerca, infatti, è necessario fare salve e allineare le attuali modalità di reclutamento, in modo da garantire un quadro normativo certo.

L'intervento normativo previsto all'**articolo 5 (Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale)** è necessario e urgente perché si inquadra in un contesto di una riforma più generale dell'organo che impone un ripensamento della struttura, al fine di snellirlo e renderlo ancora più rappresentativo delle comunità e dei saperi, valorizzando il suo ruolo di indirizzo del sistema universitario.

Nelle more della riforma complessiva dell'organo, che risulta quanto mai opportuna per rispondere alle molteplici esigenze che l'ordinamento universitario richiede, in considerazione del rinnovo parziale (50 per cento) dei componenti prevista a settembre 2024, si ritiene quindi urgente confermare lo *status quo* al fine di arrivare ad una nuova e rinnovata composizione del Consiglio, come da nuova disciplina.

La disposizione normativa intende prorogare, in via transitoria, a tutti gli effetti, la durata in carica del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nella sua attuale composizione, per la durata di un anno sino al termine del 31 luglio 2025, anche al fine di consentire di adottare la normativa di riordino dello stesso volta ad adeguare l'organizzazione e il funzionamento del CUN alle esigenze derivanti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché ai principi di semplificazione e razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e degli organi collegiali operanti presso di esse e per le finalità di contenimento delle spese di loro funzionamento.

L'**articolo 6 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento del target M4C1-30 del PNRR)** modifica la disciplina normativa prevista dall'articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41. Con tale disposizione, è stata introdotta la possibilità per l'Agenzia del demanio di contribuire, anche finanziariamente, al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di *housing* universitario e di realizzazione di nuovi impianti sportivi e, al contempo, assicurare il recupero e la rifunzionalizzazione di beni statali che sono inutilizzati e che non risultano concretamente destinabili ad altre finalità pubbliche.

In particolare, la disposizione normativa attualmente in vigore autorizza l'Agenzia a destinare immobili statali, dalla stessa selezionati, ad alloggi e residenze universitarie, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al PNRR e, comunque, di soddisfare un fabbisogno sociale molto diffuso e con tratti particolarmente acuti, soprattutto nelle grandi città dove sono presenti istituti universitari molto frequentati, così contribuendo a garantire effettivamente il diritto allo studio tutelato dalla Costituzione (artt. 3 e 34), attraverso il soddisfacimento delle esigenze abitative degli studenti fuori sede meritevoli e privi di mezzi economici.

L'intervento normativo, dunque, per far fronte allo specifico obiettivo di potenziare l'offerta di residenze universitarie, amplia, al comma 1, lettera a), la portata dell'intervento della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che è autorizzata a svolgere il ruolo di stazione appaltante per la progettazione e/o la realizzazione di residenze e alloggi universitari non solo su edifici dello Stato, ma anche su beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La possibilità di prestare le suddette attività, già riconosciuta in favore dei Territori, delle Università statali o degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, con tale intervento normativo viene estesa anche in favore del Ministero dell'università e della ricerca, nonché del

Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Ciò consente di ampliare l'offerta di immobili e servizi volta a fronteggiare l'emergenza alloggiativa degli studenti fuori sede. Infine, si prevede l'applicazione ai predetti interventi della disciplina acceleratoria in materia urbanistico-edilizia di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1-quater della legge n. 338 del 2000, come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge n. 19 del 2024, uniformando in tal senso le semplificazioni ivi previste per la tipologia di interventi di che trattasi.

L'articolo aggiunge, inoltre, all'articolo 15 il comma 4-*bis*, che attribuisce al Commissario straordinario, al fine di accelerare le procedure di verifica del raggiungimento del target M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la possibilità di avvalersi, previa convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della citata Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per lo svolgimento da parte della stessa Struttura delle attività di supporto tecnico, ivi incluso il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi (cd. project management). La stessa Struttura si occuperà del rilascio dell'attestazione certificante la creazione e la disponibilità all'assegnazione dei posti letto finanziati ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338.

L'articolo 7 (Disposizioni urgenti in materia di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano) reca misure urgenti in materia di interventi infrastrutturali e tecnologici. La disposizione normativa è necessaria e urgente al fine di consentire il tempestivo completamento del nuovo campus universitario del Politecnico di Milano, all'interno del quale sarà realizzato un parco scientifico/polo dell'innovazione con conseguente ampliamento degli spazi comuni del Campus, ovvero aree dedicate a servizi per gli studenti e a cittadinanza anche in attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il nuovo Campus Nord del Politecnico di Milano sorgerà nell'area ex-industriale della Goccia, in zona Bovisa, nel quadrante nord-ovest della città. La Goccia, ex polo industriale per la produzione del gas, riveste un'importanza strategica per la posizione e la dimensione ed è servita da due importanti nodi di accessibilità ferroviaria regionale e interregionale. Ad oggi, il Campus è frequentato da oltre 20.000 utenti.

Il Politecnico di Milano, insieme al Comune di Milano e Regione Lombardia, FNM (Ferrovie Nord Milano) e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per le stazioni ferroviarie di competenza, hanno avviato un importante progetto di riqualificazione urbana per la realizzazione di un ampliamento del campus dell'Ateneo, la riqualificazione delle due stazioni ferroviarie, un intervento di riforestazione con modalità innovative di *phytoremediation*.

Tale progetto si inserisce nell'ambito del disegno strategico di rigenerazione urbana, in chiave sostenibile, dell'intera area di Bovisa, nel contesto di un'area, già di proprietà del Comune di Milano, acquisita dal Politecnico di Milano.

L'ampliamento del campus del Politecnico ha preso avvio con la progettazione della riconversione dei due grandi gasometri. Il primo gasometro ospiterà laboratori di ricerca congiunti e centri di innovazione, con la presenza di molte realtà d'eccellenza del mondo industriale, mentre il secondo gasometro diventerà la "Fabbrica dello Sport", con la creazione di palestre, piscine e campi da gioco. Il Campus sarà aperto e accessibile a tutti. Le aule e laboratori del Politecnico saranno in prossimità alle residenze degli studenti, alle Scuole Civiche di Milano e a una vera e propria Cittadella delle *StartUp*, in linea con i più alti standard internazionali, al fine di rafforzare la connessione tra il mondo universitario e il tessuto imprenditoriale.

Il progetto, che punta alla indipendenza energetica e all'azzeramento delle emissioni di CO₂, prevede la costruzione per il Politecnico di Milano di tre edifici per aule, di cinque edifici per la nuova *TechEurope Foundation*, di una sala polifunzionale da 1.000 posti, di due residenze universitarie da circa 500 posti alloggio, oltre che la riqualificazione di un ex edificio industriale per il food and beverage a servizio degli ospiti del Campus, di una grande centrale termica che ospiterà laboratori, di due edifici vincolati dedicati all'arte e di un grande laboratorio sull'intelligenza artificiale.

Il “Nodo Bovisa” rappresenterà, quindi, un *hub* di interscambio, in cui confluiranno un insediamento complementare al campus universitario, un nuovo distretto tecnologico del Politecnico di Milano, residenze per gli studenti e un’area dedicata alle start-up, che consentirà di creare e aprire nuovi scenari di crescita e sviluppo e competitività, attraendo così i migliori cervelli, italiani e stranieri.

Capo III - Disposizioni in materia di istruzione

L’articolo 8 - (Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy – Piano Mattei) reca disposizioni in materia di ITS *Academy* volte, in particolare, a promuoverne l’internazionalizzazione. La disposizione mira a migliorare l’efficacia della Riforma del PNRR (M4-C1-R.1.2) consentendo di dare ulteriore flessibilità, per la durata del Piano, alle risorse assegnate su base nazionale, nonché dando maggiore spinta alla capacità di potenziare l’offerta formativa, anche in un’ottica di internazionalizzazione, tipica dell’istruzione terziaria universitaria, ma al momento non ben stabilito a livello di normativa primaria per gli ITS *Academy*. La disposizione, inoltre, consente di realizzare un miglior coordinamento tra le previsioni della legge n. 99/2022 (di realizzazione della riforma 1.2 della Missione4-1 del PNRR) e la misura 1.5 – M4-C1 del PNRR “sviluppo e riforma degli ITS” che prevede un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro per gli ITS *Academy*. Con specifico riferimento all’internazionalizzazione, attraverso protocolli di intesa, infatti, gli ITS *Academy* stanno incrementando e sviluppando la propria attività di promozione all’estero. Nell’ambito del Piano Mattei, infatti, il Ministero dell’istruzione e del merito ha concluso delle intese tecniche con l’Etiopia, l’Egitto e la Tunisia e sta per finalizzarne due con l’Algeria con l’obiettivo di sviluppare una collaborazione nel settore dell’istruzione tecnica e professionale, in linea con le necessità del mercato del lavoro e delle aziende italiane che investono nei Paesi africani, oltre che di sostenere l’insegnamento della lingua italiana. Le collaborazioni attivate intendono in particolare valorizzare il sistema italiano degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*). Per questo motivo, il comma 1, lettera a), specifica che, tra le attività finanziate dal Fondo per l’istruzione tecnologica superiore di cui all’articolo 11 della legge n. 99/2022, è, altresì, ricompresa la realizzazione dei percorsi negli ITS *Academy* finalizzata a incrementarne significativamente l’offerta formativa in tutto il territorio nazionale, anche per i percorsi attivati all’estero. In un’ottica di massimizzazione ed efficientamento, il comma 1, alla lettera b), mira a consentire, esclusivamente per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, un utilizzo più flessibile delle risorse del Fondo. Il comma 2 destina le risorse necessarie alla promozione dell’internazionalizzazione per l’anno 2024. La proposta riveste carattere di urgenza perché consente di impiegare risorse rimaste altrimenti inutilizzate.

L’articolo 9 - (Modifiche alla riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici) reca misure urgenti in materia di reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici. Il reclutamento di questo personale rientra a pieno titolo nella riforma del reclutamento dei docenti del PNRR (Missione 4- C1 - Riforma 2.1), introdotta con il decreto-legge n.36 del 2022. La disposizione interviene, infatti, sul comma 4 dell’articolo 18-*bis*, del d.lgs. n. 59 del 2017, introdotto dal DL 36 del 2022, al fine di colmare un vuoto normativo, presente fin dalla originaria modifica del citato decreto legislativo ad opera del decreto-legge n. 36 del 2022, volto ad allineare anche tale categoria di docenti a quelle previste dalla disciplina transitoria del medesimo D.L. 36/2022. Con la presente disposizione si precisa, infatti, che anche i vincitori di concorso che vi abbiano partecipato, per i posti di insegnante tecnico-pratico, durante la fase transitoria, con il solo possesso del titolo di studio (art. 5, comma 2 e art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 59 del 2017) sono tenuti, nel primo anno di servizio (ovvero quello attuale: 2024/25) a conseguire l’abilitazione, mediante il conseguimento dei CFU previsti per analoghe categorie di docenti, chiarendo, altresì, che i medesimi soggetti accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di diritto, anche in deroga ai titoli di studio di cui all’articolo 5, comma 2, (laurea,

oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, oppure diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate - di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022, n. 99). L'intervento normativo, pertanto, completa la disciplina prevista per gli insegnanti tecnico-pratici, vincitori di concorso - e che non rientrino nelle situazioni di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis e al comma 4 dell'articolo 5 del d.lgs. n. 59 del 2017 - consentendo loro, fino al 31 dicembre 2024, di poter, con il titolo di studio di cui all'ordinamento previgente (diploma), accedere sia al concorso (articolo 22, comma 2, d.lgs. n. 59 del 2017) sia, una volta risultati vincitori, ai percorsi di abilitazione per il conseguimento dei previsti CFU/CFA di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del citato d.lgs. n. 59, ai quali parteciperanno con oneri a loro carico (nuovo comma 4, dell'articolo 18-bis, del d.lgs. n. 59 del 2017). In sostanza, con la presente disposizione, si allinea anche il reclutamento di questo personale alle più qualificanti regole del PNRR, che prevedono, per la fase transitoria, che i docenti reclutati dal concorso debbano compiere un percorso formativo volto ad integrare le conoscenze già dimostrate dai candidati che hanno vinto il concorso in modo che anche loro possano conseguire, a pieno titolo, l'abilitazione all'insegnamento secondo le nuove regole del PNRR. In questo modo si elimina anche ogni dubbio in relazione alla possibilità di conteggiare tali docenti nell'ambito del prossimo target del 31.12.2024.

L'articolo 10 - *(Misure urgenti a favore del personale scolastico)* incrementa il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prioritariamente al fine di remunerare il personale impegnato nelle attività di supporto al PNRR – la cui implementazione è nel suo momento di picco - oltre che nelle attività amministrative concernenti le cessazioni dal servizio. Sotto il primo profilo, si fa presente che proprio in questo anno scolastico sono implementate le principali misure previste dal PNRR in capo alle istituzioni scolastiche: ci si riferisce alle misure in materia di dispersione scolastica e di contrasto ai divari territoriali, di potenziamento delle discipline STEM e di orientamento, oltre che per la formazione del personale scolastico e la trasformazione delle aule e degli ambienti didattici. Per il secondo profilo, si fa presente che da questo anno scolastico la gestione delle pratiche pensionistiche prevede l'utilizzo esclusivo del sistema di gestione informatizzata dell'INPS: ciò a differenza degli anni precedenti in cui le medesime pratiche erano svolte avvalendosi dei consueti sistemi informativi proprietari dell'amministrazione scolastica. Nella fase di avvio di tale nuova modalità di lavoro, la misura intende incentivare in particolare il personale dedicato a tali attività, particolarmente gravose per le istituzioni scolastiche. Si fa presente che per l'anno in corso le cessazioni saranno oltre 30 mila. La proposta riveste carattere di urgenza perché consente di impiegare risorse rimaste altrimenti inutilizzate.

L'articolo 11- *(Disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti)* introducendo il comma 5-bis all'articolo 23 del decreto-legge n. 95 del 2012, incrementa, per l'anno 2024, l'autorizzazione di spesa volta ad assicurare la prosecuzione degli interventi per la fornitura gratuita dei libri di testo, previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998. La proposta riveste carattere di urgenza perché consente di impiegare risorse rimaste altrimenti inutilizzate. Con la presente disposizione, inoltre, si rafforza, con risorse statali, l'impegno previsto dal PNRR nell'ambito delle misure rivolte alla riduzione dei divari territoriali ed alla dispersione scolastica: allargando la platea dei beneficiari della gratuità dei libri di testo sulla base dell'ISEE, infatti, si interviene sulle medesime esigenze sottese alle predette azioni del PNRR, rafforzandone l'efficacia.

Infine, l'**articolo 12** *(Entrata in vigore)* reca l'entrata in vigore del decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'**articolo 1** - (*Misure di contrasto al lavoro sommerso*) introduce misure di contrasto al sommerso.

In particolare, il **comma 1** modifica l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, inerente alla rete agricola di qualità, intervenendo sulla composizione della Cabina di regia che sovrintende alla rete e, in particolare, sostituendo l'Inail all'ANPAL, ormai soppresso. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che la partecipazione alla predetta Cabina è a titolo gratuito come espressamente previsto dal comma 5 del citato art. 6 del D.L. n. 91 del 2014.

Analogamente, il **comma 2** della medesima disposizione innova l'articolo 25-*quater*, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, inerente alle disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato, modificando la composizione del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, con la sostituzione dell'Inail all'ANPAL, soppresso. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che la partecipazione al predetto Tavolo operativo è a titolo gratuito come espressamente previsto dal comma 5 del citato art. 25-*quater* del D.L. n. 119 del 2018.

Il **comma 3** provvede alla modifica dell'articolo 1, comma 863, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di favorire e incentivare l'adesione delle aziende agricole, che sono in regola con le norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto, alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, attraverso la previsione, nei bandi INAIL, di criteri di premialità per le imprese agricole che accedono ai finanziamenti dell'istituto, di cui agli articoli 862 ss. della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016 – cd. "ISI Agricoltura").

Il **comma 4** novella l'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, prevedendo che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i dodici mesi successivi all'iscrizione del singolo datore di lavoro nella Lista di conformità, possa valutare di non procedere a ulteriori verifiche alla stessa azienda nell'ambito dello specifico perimetro dei controlli già effettuati, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

Le sopra indicate disposizioni sono di tipo ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, i **commi da 5 a 10** della disposizione introducono e disciplinano gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC), quali strumenti di verifica di regolarità contributiva delle aziende.

Ai **commi 5 e 6**, si prevede l'introduzione degli indici, elaborati ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 15, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96, e che, nella di prima applicazione verranno individuati due settori, con i relativi codici ATECO, tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva.

Il **comma 7** della disposizione prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Ispettorato Nazionale del lavoro, da adottarsi entro il 31 dicembre 2025, saranno individuati gli ISAC per i primi due settori e stabilite le premialità, i criteri e le modalità per l'aggiornamento degli stessi e le ipotesi di esclusione dell'applicabilità.

Il **comma 8** prevede l'estensione degli ISAC ad altri 6 settori.

Il **comma 9** esplicita che dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 non devono derivare modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti di cui al comma 5.



Il **comma 10** individua i relativi costi di attuazione.

Per quanto attiene agli oneri, al fine di individuare i costi della disposizione in esame, può risultare utile partire dall'analisi delle rilevazioni *ex post* sui costi degli ISA, considerato che questi ultimi costituiscono il modello a partire dal quale vengono istituiti gli ISAC.

Nella Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, allegata alla NADEF per il 2020, i principali risultati dell'analisi sul funzionamento della nuova metodologia mostrano che nel primo anno di introduzione, gli ISA:

- hanno consentito a una percentuale più elevata di soggetti di accedere al regime premiale (+ 14,58%, oltre ai soggetti che hanno avuto accesso nel 2018 e che nel 2017 applicavano uno studio di settore che non ne consentiva l'accesso);

- hanno registrato incrementi nel numero di contribuenti totali (+ 0,18%) e nei ricavi o compensi medi (+ 8,90%) e totali (+ 9,1%) dichiarati.

La Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2020 evidenzia, inoltre, come, complessivamente, gli ulteriori componenti positivi non annotati nelle scritture contabili e dichiarati per il 2019 dai contribuenti soggetti agli ISA è risultato pari a circa 2,15 miliardi di euro producendo versamenti spontanei, relativi a imposte dirette, IVA e IRAP, per un importo stimato di circa 900 milioni di euro.

In sostanza, i risultati relativi alla prima relazione fanno riferimento al cosiddetto comportamento "in dichiarazione" e quindi a come lo strumento faccia registrare una maggiore compliance. La seconda relazione analizza direttamente quanto non annotato nelle scritture contabili ovvero il cosiddetto adeguamento. Le due analisi permettono quindi di evidenziare la forte spinta degli ISA a dichiarare maggiori ricavi/compensi.

Con riferimento al costo di elaborazione ed approvazione degli ISAC è stato ipotizzato un importo forfettario per ciascun settore pari a 170.000 euro (IVA esclusa), con un costo complessivo forfettario variabile in base al numero ed alla scelta dei settori di prima applicazione di cui al comma 3 della proposta normativa.

Si ipotizza, in via di prima sperimentazione, la scelta di due settori economici a maggiore rischio sommerso, per un costo complessivo Iva inclusa di 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, riferiti a ulteriori 6 settori.

Tale importo è stimato sulla base dei costi di elaborazione degli ISA (es. griglia di indicatori, modalità di aggregazione), calcolati sui costi di prototipazione relativi a 88 settori. Si tratta di stime, che potrebbero subire modifiche e integrazioni durante il periodo di sviluppo.

Con lo stanziamento proposto la sperimentazione del ISAC potrebbe riguardare complessivamente 8 settori con la possibilità, quindi, di intensificare in maniera efficace la lotta al sommerso nei settori produttivi a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva.

D'altra parte, la stessa esperienza degli ISA in campo fiscale, che costituisce il precedente più recente in materia di indicatori di affidabilità, mostra come si sia proceduto in maniera graduale ad una progressiva estensione ai diversi settori produttivi, anche attraverso scelte selettive operate in ciascun anno di imposta.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 9, pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla Misura M5C2, investimento 5.

Al fine di confermare la capienza dello stanziamento, si precisa che i comuni interessati hanno già espresso formale rinuncia ai fondi derivanti dalle economie della misura indicata al Commissario straordinario.

Il **comma 11** introduce una modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, prevedendo un comma 1-*ter*, che consente l'accesso al Portale nazionale del sommerso alle pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nell'ambito delle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono individuati i dati oggetto di condivisione, nonché i soggetti abilitati ad accedere.



La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, agli adempimenti ivi previsti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 2 (Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda) introduce interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale del settore della moda.

La disposizione prevede che, in deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con un numero di dipendenti pari a 15 o inferiore, che operano nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, è riconosciuta, per l'anno 2024, dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024.

Per quanto attiene gli oneri, dagli archivi gestionali dell'INPS, per l'anno 2023, risultano circa 124.400 i lavoratori dipendenti da aziende inferiori o pari a 15 dipendenti nei settori interessati dalla norma in esame, con una retribuzione media mensile ponderata pari a 1.340,8 euro.

Le indicazioni ricevute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicano circa 30.000 lavoratori che saranno coinvolti dall'ammortizzatore in deroga proposto dalla norma. L'ipotesi adottata è quella di un numero medio di 8 settimane di CIG in deroga relative al 75% di riduzione dell'orario di lavoro.

Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nel Piano Strutturale di Bilancio deliberato il 27 settembre 2024. Nella tabella seguente è riportato l'onere 2024 derivante dalla disposizione in esame.

Onere per CIG in deroga 2024 per aziende settore moda TAC <=15 dipendenti
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(importi in milioni di euro)

Anno	Onere per prestazione CIG in deroga	Onere per copertura figurativa	Onere complessivo
2024	45,7	18,9	64,6

Alla copertura dei relativi oneri pari a 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

L'articolo 3 – (Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all' articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198)

La disposizione di cui **all'articolo 3** ha natura ordinamentale in quanto è volta a precisare che, nell'ambito delle misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, sono ricompresi anche i trattamenti di vecchiaia anticipata dei giornalisti di cui all'art. 1, commi 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di



bilancio 2020) che, a loro volta, si ricollegano ai trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'art. 37, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1981, n. 416. Pertanto, dalla presente disposizione non discendono ulteriori oneri finanziari, trovando gli stessi già copertura a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, come disposto dall'articolo 1, comma 315, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024).

L'articolo 4 - (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) non determina importa nuovi o maggiori oneri in quanto si limita ad istituire due ulteriori quadrimestri nell'ambito della tornata ASN 2023-2025, prorogando, *de facto*, il mandato dei componenti delle Commissioni giudicatrici e senza, pertanto, impattare ulteriormente sulla finanza pubblica. formate sulla base del decreto direttoriale n. 1211 del 28 luglio 2023. L'articolo 8 del citato decreto direttoriale dispone infatti che “*ai membri delle Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti o indennità*”; quanto ad eventuali oneri da rimborso spese, si precisa che gli stessi trovano copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio degli Atenei presso i quali sono costituite le Commissioni. Il comma 2 non dispone nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché la sua attuazione dipende dalle disponibilità economiche dei singoli Atenei, i quali potranno decidere di avvalersi di tale modalità solo se le rispettive risorse saranno disponibili nei relativi bilanci.

L'articolo 5 (Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale) non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica prevedendo la proroga, *de facto*, del mandato degli attuali componenti del CUN.

L'articolo 6 Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento del target M4C1-30 del PNRR) si limita ad introdurre talune modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023, che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli interventi oggetto delle predette previsioni trovano copertura nelle risorse già previste a legislazione vigente per le attività della Struttura per la Progettazione di cui all'art. 1, comma da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. L'intervento produrrà un rilevante impulso agli investimenti pubblici accelerando la realizzazione di interventi per la rifunzionalizzazione di immobili statali attualmente inutilizzati per soddisfare il fabbisogno connesso alla carenza di alloggi universitari, e per accelerare le procedure di verifica del raggiungimento del target M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'articolo 7 (Disposizioni urgenti in materia di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano) prevede uno stanziamento di risorse pari a complessivamente 10 milioni di euro (5 milioni per l'annualità 2024 e 5 milioni di euro per l'annualità 2025), per il completamento del nuovo campus universitario del Politecnico di Milano, in zona Bovisa. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Nell'ottica di rendere più attrattivo e strategico il ruolo dell'Italia, sono stati previsti diversi stanziamenti, nell'ottica di promuovere gli investimenti nel sistema universitario e della ricerca e di aumentare la produttività e la competitività del Paese.



In particolare, il Ministero ha finanziato diversi interventi nell'ambito del Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Nell'ambito di tali risorse, il Politecnico di Milano in zona Bovisa ha ottenuto un finanziamento, per un importo complessivo pari a euro 45.271.440 (cfr. decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 794 del 22 giugno 2023).

Nel 2022, è stato siglato un protocollo di intesa tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dell'università e della ricerca, Regione Lombardia, Comune di Milano, Politecnico di Milano, Ferrovie Nord Milano (FNM), per il completamento del disegno strategico di rigenerazione urbana dell'intera area di Bovisa - Goccia e la finalizzazione dell'intervento di realizzazione del nuovo campus del Politecnico di Milano.

Nell'ambito di tali obiettivi, come delineati dal Protocollo di intesa, il Ministero dell'università e della ricerca si è impegnato per l'individuazione di risorse finanziarie di competenza al Politecnico di Milano.

Tale finanziamento, nell'ottica della leale collaborazione istituzionale che ha sempre contraddistinto l'azione delle istituzioni coinvolte, risulta indispensabile per consentire la conclusione delle attività progettuali, l'ultimazione dei lavori e l'insediamento del nuovo Campus, in linea con il *Master plan* e il cronoprogramma di realizzazione dei diversi interventi.

L'articolo 8 (Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy – Piano Mattei) promuove l'internazionalizzazione degli ITS Academy. Il comma 1, lettera a) specifica che, tra le attività finanziate dal Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11 della legge n. 99/2022, è, altresì, ricompresa la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy finalizzata a incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, anche per i percorsi attivati all'estero. La disposizione ha carattere ordinamentale, limitandosi a specificare uno degli obiettivi prioritari di finanziamento del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, e, pertanto, non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A legislazione vigente, infatti, l'articolo 11, comma 2, della legge n. 99/2022 prevede che il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore finanzia prioritariamente:

- a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy;
- b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie;
- c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione;
- d) le borse di studio;
- e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge n. 99 del 2022.

Del resto, il riparto delle risorse del Fondo costituisce comunque un limite di spesa e, pertanto, non si determina un incremento del livello di spesa e gli ITS potranno definire, in base alle loro esigenze, a quale delle finalità previste dare priorità di copertura.

Il comma 1, alla lettera b), in un'ottica di massimizzazione ed efficientamento dell'utilizzo delle risorse pubbliche, mira a consentire, esclusivamente per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, un utilizzo più flessibile delle risorse del Fondo, in virtù della contemporanea assegnazione dei finanziamenti di cui alla misura 1.5 della Missione 4-C1 del PNRR "sviluppo e riforma degli ITS" che prevede un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro per gli ITS Academy. La disposizione, pertanto, non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma



2 destina risorse alla promozione dell'internazionalizzazione degli ITS Academy per l'anno 2024 e, in particolare:

- 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all'estero – spesa in conto capitale;
- 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento della relativa offerta formativa– spesa di parte corrente.

Agli oneri si provvede:

- quanto a euro 3,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 2, lettera p), punto 3, della legge n. 123/2007. Le risorse, in conto capitale, nella disponibilità del Ministero dell'istruzione e del merito, sono iscritte sui capitoli di bilancio 8110, piano gestionale 1 (1,4 milioni di euro) e 8785, piano gestionale 1 (1,7 milioni di euro);
- quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59/2017. Le risorse, di parte corrente, nella disponibilità del Ministero dell'istruzione e del merito, sono iscritte sui capitoli di bilancio 2309, piani gestionale 3 e 4.

La proposta normativa consente, pertanto, in vista del termine dell'esercizio finanziario 2024, di addivenire alla migliore allocazione delle risorse economiche non ancora impegnate, destinandole ad azioni realizzabili entro l'anno 2024.

L'articolo 9 (Modifiche alla riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici) in materia di reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, interviene sul comma 4 dell'articolo 18-bis, del d.lgs. n. 59 del 2017, precisando che anche i vincitori di concorso che vi abbiano partecipato, per i posti di insegnante tecnico-pratico, durante la fase transitoria, con il solo possesso del titolo di studio (art. 5, comma 2 e art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 59 del 2017) sono tenuti - nelle more del contratto a tempo determinato sottoscritto con l'Ufficio scolastico regionale - a conseguire in ogni caso l'abilitazione, mediante il conseguimento dei complessivi previsti CFU/CFA, chiarendo, altresì, che i medesimi soggetti accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di diritto, anche in deroga ai titoli di studio di cui all'articolo 5, comma 2, (laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, oppure diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate - di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022, n. 99) richiamati dal D.P.C.M. sui percorsi abilitanti. L'intervento normativo, pertanto, completa la disciplina prevista per gli insegnanti tecnico-pratici, vincitori di concorso - e che non rientrino nelle situazioni di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis e al comma 4, dell'articolo 5, del d.lgs. n. 59 del 2017 - consentendo loro, fino al 31 dicembre 2024, di poter, con il titolo di studio di cui all'ordinamento previgente (diploma), accedere al concorso (articolo 22, comma 2, d.lgs. n. 59 del 2017) e, una volta risultati vincitori, ai percorsi di abilitazione per il conseguimento dei previsti CFU/CFA di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del citato d.lgs. n. 59, ai quali parteciperanno con oneri a loro carico (nuovo comma 4, dell'articolo 18-bis, del d.lgs. n. 59 del 2017). La proposta ha, pertanto, natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto anche conto del fatto che gli oneri di partecipazione ai citati percorsi di abilitazione sono posti a carico dei partecipanti.

L'articolo 10 (Misure urgenti a favore del personale scolastico) incrementa di euro 13.700.000, per l'anno 2024, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prioritariamente al fine di remunerare il personale impegnato nelle attività di supporto al PNRR oltre che nelle attività amministrative concernenti le cessazioni dal servizio. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2024:



- quanto ad euro 7.400.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le risorse, di parte corrente, nella disponibilità del Ministero dell'istruzione e del merito, sono iscritte sul capitolo di bilancio 4007, piano gestionale 1;
- quanto a euro 6.300.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017. Le risorse, di parte corrente, nella disponibilità del Ministero dell'istruzione e del merito, sono iscritte sui capitoli di bilancio 2309, piani gestionali 3 e 4.

La proposta normativa consente, pertanto, in vista del termine dell'esercizio finanziario 2024, di addivenire alla migliore allocazione delle risorse economiche non ancora impegnate, destinandole ad azioni realizzabili entro l'anno 2024.

L'**articolo 11** (*Disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti*) incrementa di 4 milioni per l'anno 2024, l'autorizzazione di spesa volta ad assicurare la prosecuzione degli interventi per la fornitura gratuita dei libri di testo, previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998. Agli oneri si provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

L'**articolo 12** disciplina l'entrata in vigore.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

25/10/2024

A handwritten digital signature in blue ink, reading "Davide Pezzotta".



Schema di decreto-legge "Disposizioni in materia di lavoro, università e ricerca per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Innesbamento netto					
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
2	4		Integrazione al reddito per lavoratori dipendenti da datori di lavoro, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (per aziende con forza occupazionale fino a 15 addetti) - prestazione	S	C	45,7				45,7				45,7			
2	4		Integrazione al reddito per lavoratori dipendenti da datori di lavoro, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (per aziende con forza occupazionale fino a 15 addetti) - contribuzione figurativa	S	C	18,9											
2	7		Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	S	C	-64,6				-45,7				-45,7			
7	1		Interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico «Campus Nord» a Bovisio Milano, in attuazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR	S	K	5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0		
7	1		Riduzione Tabella B - MUR	S	K	-5,0	-5,0			-5,0	-5,0			-5,0	-5,0		
8	2		Promozione dei processi di internazionalizzazione degli ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei - potenziamento strutture e laboratori	S	K	3,1				3,1				3,1			
8	2		Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, c. 2, lett. p), n. 3, della L. 123/2007 - risorse per promozione sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione	S	K	-3,1				-3,1				-3,1			
8	2		Promozione dei processi di internazionalizzazione degli ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei - ampliamento offerta formativa	S	C	1,0				1,0				1,0			
8	2		Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, c. 1, del dlgs n. 59/2017 - spese per le procedure di reclutamento del personale docente	S	C	-1,0				-1,0				-1,0			
10	1		Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa	S	C	13,7				13,7				13,7			
10	1		Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa - effetti riflessi	E	TC					6,6				6,6			
10	1		Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 62, della L. 107/2015 - innovazione digitale e didattica laboratoriale	S	C	-7,4				-7,4				-7,4			
10	1		Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, c. 1, del dlgs n. 59/2017 - spese per le procedure di reclutamento del personale docente	S	C	-6,3				-6,3				-6,3			
11	1		Incremento delle risorse destinate alla fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abienti, di cui all'art. 23, c. 5, del D.L. 95/2012	S	C	4,0				4,0				4,0			
11	1		Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n.282/2004	S	C	-4,0				-4,0				-4,0			
			Entrate	E		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Spese	S		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante «Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole»;

Vista la legge 4 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale»;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante « Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia »;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante « Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario »;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante « Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario »;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante « Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea »;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti »;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante « Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 »;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante « Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 »;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » e, in particolare, l'articolo 1, comma 863;

Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante « Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale »;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante « Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo »;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante « Rioridino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria »;

Visto l'articolo 1, commi 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 »;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante « Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca », convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante « Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative di accelerazione e snellimento delle procedure »;

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante « Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore »;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante « Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 » e, in particolare, l'articolo 3 che ha soppresso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune »;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, recante « Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 »;

Considerato che è obiettivo prioritario del Governo il contrasto al lavoro sommerso che produce effetti distorsivi e negativi sulla qualità e sulla produttività del lavoro, nonché sulla coesione sociale e sul buon funzionamento del mercato unico europeo;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di implementare e introdurre nuove misure nazionali di contrasto al lavoro sommerso, anche in attuazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 dicembre 2022, e nel rispetto degli obiettivi ivi previsti;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione dello Stato e degli enti preposti in materia di contrasto al lavoro sommerso, anche attraverso la ridefinizione delle relative competenze;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per la risoluzione di situazioni di crisi occupazionali per le imprese operanti nel settore dell'informazione, dell'editoria e della moda;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni urgenti per garantire la piena operatività delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy in concomitanza con l'avvio dell'anno formativo 2024-2025;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di ordinamenti e personale scolastico in ragione dell'avvio dell'anno scolastico 2024-2025 nonché in relazione allo svolgimento di procedure concorsuali finalizzate, tra l'altro, ad assolvere agli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere, in vista del termine dell'esercizio finanziario 2024, alla migliore allocazione delle risorse economiche non ancora impegnate per le relative finalità, destinandole a ulteriori azioni realizzabili entro l'anno 2024;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una disposizione interpretativa in materia di copertura assicurativa obbligatoria per i danni da eventi catastrofali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 1.

(Misure di contrasto al lavoro sommerso)

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: « dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ».

2. All'articolo 25-*quater*, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: « dell'ANPAL » sono sostituite dalle seguenti: « dell'INAIL ».

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 863 è sostituito dal seguente:

« 863. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL pubblica nel proprio sito istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo. ».

4. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. A seguito del rilascio dell'attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. ».

5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva.

6. Gli ISAC di cui al comma 5 hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva e sono elaborati ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 15, del decreto-legge n. 50 del 2017, selezionando due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva. Le attività di cui al presente comma, salvo quanto disposto dal comma 10, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Ispettorato nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori di cui al comma 6, nonché sono stabilite le premialità da applicare ai soggetti di cui al comma 5, i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

8. Con le medesime modalità di cui al comma 7 è stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026.

9. Dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 non devono derivare modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti di cui al comma 5.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 9, pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla Misura 5 – Componente 2, Investimento 5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

11. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. L'Ispettorato nazionale del lavoro assicura, con modalità tecniche dallo stesso definite, l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i dati oggetto di condivisione ai sensi del comma 1, nonché i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso ai sensi del presente comma. ».

Articolo 2.

(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda)

1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciaro, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024.

2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.

3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'art. 7, comma 5 *bis*, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'INPS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 4 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 4, l'INPS non procede

all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 3.

(Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198)

1. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

«6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, ivi incluso il rifinanziamento della misura di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. ».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA UNIVERSITARIO

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche in attuazione dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nelle more della revisione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 sono istituiti i quadrimestri quarto e quinto, successivi a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023. A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, rispettivamente a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025, per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed

entro il 3 luglio 2025, per il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 15 aprile 2026.

2. Al fine di consentire il rafforzamento dell'organico dei docenti anche in funzione dell'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e stabilizzare il quadro del reclutamento universitario nelle more della sua revisione complessiva, all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: « del quattordicesimo anno » sono sostituite dalle seguenti: « del quindicesimo anno ».

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali nelle more della riforma del Consiglio universitario nazionale (CUN) di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18, di adeguarne l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze di semplificazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di contenere le spese di funzionamento, per garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il CUN, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni sino al termine del 31 luglio 2025. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività del Consiglio, il mandato degli attuali componenti è prorogato sino al termine di cui al presente comma.

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento del target M4C1-30 del PNRR)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole: « beni immobili dello Stato » sono inserite le seguenti: « e i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata » e dopo le parole: « su richiesta », sono inserite le seguenti: « del Ministero dell'università e della ricerca, del Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli interventi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-quater, commi 2 e 2-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338. »;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di accelerare le procedure di verifica del raggiungimento del *target* M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le attività di supporto tecnico, ivi incluso il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e il rilascio dell'attestazione certificante la creazione e la disponibilità all'assegnazione dei posti letto finanziati ai sensi degli articoli 1 e 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338. ».

Articolo 7.

(Disposizioni urgenti in materia di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano)

1. Al fine di completare gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico « Campus Nord » a Bovisa Milano, anche in attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Articolo 8.

(Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy – Piano Mattei)

1. Alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: « territorio nazionale » sono inserite le seguenti: « , anche per i percorsi attivati all'estero, »;

b) all'articolo 14, comma 5-ter, le parole: « al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 11 » e le parole: « altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni »

sono sostituite dalle seguenti: « anche in deroga alle priorità individuate dall'articolo 11, comma 2 ».

2. Per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei, è autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all'estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento della offerta formativa di cui al presente periodo. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della legge 3 agosto 2007, n. 123, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Articolo 9.

(Modifiche alla riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici)

1. All'articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole: « di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « ovvero con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, come richiamato all'articolo 5, comma 2 ».

Articolo 10.

(Misure urgenti a favore del personale scolastico)

1. Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 13.700.000 euro per l'anno 2024, al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 7.400.000 euro per l'anno 2024, a mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 6.300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Articolo 11.

(Disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali

di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0113170